



## **Società Italiana della Caviglia e del Piede – Regolamento**

### **Art. 1**

1. La domanda di ammissione alla Società da parte dei Soci Ordinari può essere o presentata direttamente alla Segreteria delegata o inviata tramite posta elettronica indirizzata al Presidente dell'Associazione.
2. La domanda deve contenere:
  - dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo per corrispondenza, indirizzo posta elettronica, recapiti telefonici, CF, PEC)
  - autocertificazione del titolo di studio (Laurea in Medicina e Chirurgia + eventuali Diplomi di Specializzazione)
  - breve curriculum vitae
  - copia del versamento della quota annuale
3. Le domande di ammissione vengono valutate dal Consiglio Direttivo e ratificate nel corso della prima Assemblea utile.
4. In caso di mancata accettazione della domanda di ammissione la quota associativa versata verrà restituita al soggetto richiedente.

### **Art. 2**

1. La domanda di ammissione alla Società da parte dei Soci Aggregati può essere o presentata direttamente alla Segreteria delegata o inviata tramite posta elettronica indirizzata al Presidente dell'Associazione.
2. La domanda deve contenere:
  - dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo per corrispondenza, indirizzo posta elettronica, recapiti telefonici, CF)
  - autocertificazione del titolo di studio (Laurea in Medicina e Chirurgia + iscrizione Scuola di Specializzazione)
  - breve curriculum vitae
  - copia del versamento della quota annuale
3. Le richieste vengono valutate dal CD e ratificate nel corso della prima Assemblea utile.
4. In caso di mancata accettazione della domanda di ammissione la quota associativa verrà restituita al soggetto richiedente.
5. I Soci Aggregati diventano automaticamente Soci ordinari nel momento in cui hanno completato il percorso didattico della Scuola di specializzazione.
6. Il Socio Aggregato è tenuto a comunicare il conseguimento del Diploma di Specializzazione o l'abbandono della Scuola di Specializzazione alla Segreteria S.I.C.P.
7. La quota associativa in qualità di Socio Aggregato è valida fino al termine dell'anno solare in corso.

### **Art. 3**

1. I Soci Ordinari e Aggregati sono tenuti a versare la quota associativa annuale entro il 31 gennaio dell'anno in corso.
2. La Segreteria delegata provvederà ad inviare un sollecito ai soci inadempienti entro il 28 febbraio



ed un secondo sollecito entro il 30 aprile; dopo 15 giorni dal secondo sollecito, in caso di mancato versamento, il Socio verrà considerato decaduto.

**3.** Il Socio decaduto per morosità che chiede di essere riammesso dovrà presentare nuova domanda alla Presidenza, e pagare la/le quota/e arretrate oltre la quota corrente se vuole mantenere l'anzianità.

#### **Art. 4**

**1.** L'importo della quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Generale.

**2.** La quota annuale è di € 150,00 per i Soci Ordinari e di € 50,00 per i Soci Aggregati.

**3.** La quota deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno in corso per poter godere dei benefits previsti.

**4.** Al raggiungimento del 75 anno d'età i Soci manterranno la qualifica, senza dover più pagare la quota associativa annuale.

#### **Art. 5**

**1.** In attuazione di quanto previsto all'art. 15 dello Statuto, le deleghe scritte dovranno essere raccolte e conteggiate, prima dell'inizio dell'Assemblea, dalla segreteria delegata che ne darà comunicazione al Presidente.

#### **Art. 6**

**1.** In attuazione di quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto, la sostituzione, da parte del Consiglio Direttivo, del Consigliere che si assenta per tre riunioni consecutive, dovrà essere approvata dall'Assemblea Generale immediatamente successiva.

**2.** Il Consiglio Direttivo sceglie il nome del/dei Consigliere/i da sostituire cooptando il/i Socio/i iscritto/i da più tempo alla società.

#### **Art. 7**

**1.** In attuazione di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto, i cinque consiglieri, nel biennio successivo alla loro nomina, possono essere eletti:

- alla carica di vice Presidente Vicario
- alla carica di Segretario Tesoriere
- alla carica di Revisore dei Conti

#### **Art. 8**

**1.** Il Consiglio Direttivo in carica, nel rispetto del termine di cui al punto 2 del presente articolo, presenta una rosa di candidati, per il biennio successivo, alle seguenti cariche:

- Vice Presidente Vicario;
- cinque Consiglieri;
- tre Revisori dei Conti (scelti tra i Consiglieri del precedente CD);
- Segretario-Tesoriere;

**2.** La lista con i nomi deve essere inviata ai Soci via e-mail almeno 90 giorni prima della seduta dell'Assemblea Generale in cui verranno tenute le elezioni.



3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto ogni socio può presentare la propria candidatura ad una delle cariche di cui al punto 1 del presente articolo.
4. Tali candidature devono essere sostenute dalla firma di almeno 50 soci in regola con il pagamento della quota associativa.
5. Tali candidature devono pervenire alla Segreteria della Società entro e non oltre 100 giorni prima della seduta dell'Assemblea Generale in cui verranno tenute le elezioni.
6. Le candidature pervenute dovranno essere comunicate ai Soci, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al punto 2 del presente articolo.
7. Eventuali candidature, oltre a quelle indicate dal Consiglio Direttivo, alla carica di Revisori dei Conti dovranno comunque essere presentate nel rispetto di quanto stabilito all'art. 22 dello Statuto.
8. A integrazione di quanto stabilito nell'art. 19 dello Statuto, il Socio che intende candidarsi alla carica di Vice Presidente deve avere già ricoperto la carica di consigliere per almeno un mandato.
9. A integrazione di quanto stabilito nell'art. 19 dello Statuto, il Socio che intende candidarsi alla carica di Consigliere deve essere Socio e deve essere in regola con le quote associative da almeno 3 annualità consecutive.
10. A integrazione di quanto stabilito nell'art. 19 dello Statuto, il Socio che intende candidarsi alla carica di Segretario deve aver già ricoperto la carica di consigliere per almeno un mandato.

#### Art. 9

1. Tutti i Soci Ordinari e Aggregati in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto per le elezioni degli organismi istituzionali.
2. Le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche istituzionali si svolgeranno nel corso dell'Assemblea Generale Ordinaria che si terrà nel corso del Congresso Nazionale.
3. L'elenco dei candidati alle varie cariche sociali dovrà essere affisso a cura della Segreteria delegata.
4. È possibile esprimere una sola preferenza per le cariche di Vice-Presidente Vicario e Segretario-Tesoriere, fino ad un massimo di cinque preferenze per la carica di Consigliere e fino ad un massimo di tre preferenze per la carica di Revisore dei Conti.
5. Il seggio elettorale è composto da un Presidente, un Segretario, tre Scrutatori tutti scelti tra gli Associati Ordinari ed Aggregati, in regola con il pagamento della quota associativa e nominati dal Consiglio Direttivo (d'ora in avanti indicata come Commissione Elettorale).
6. Il seggio deve rimanere aperto ininterrottamente per almeno 6 ore.
7. Dopo 6 ore dall'apertura del seggio, il Presidente ne ordina la chiusura consentendo il voto unicamente a coloro che al momento sono presenti nei locali dove si svolgono le operazioni elettorali, dopo di che iniziano le operazioni di spoglio.
8. Al termine delle operazioni di voto, si procede al controllo del numero delle schede utilizzate e delle schede non utilizzate; al controllo del numero dei votanti dalle firme apposte sul tabulato che deve essere pari a quello delle schede utilizzate. terminate queste operazioni inizia il conteggio delle preferenze fino all'esaurimento delle schede. Conclusi i conteggi il risultato definitivo viene riportato su un'apposita scheda. Tale scheda dovrà essere firmata dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori e viene consegnata al Presidente della Società che ne darà lettura durante l'Assemblea Ordinaria proclamando i nuovi eletti alle cariche sociali.
9. Le schede dovranno essere conservate fino alla votazione successiva.
10. La scheda che presenti segni o scritte diverse dal solo contrassegno sul quadratino del candidato



prescelto viene annullata.

**11.** In caso di parità per qualsiasi carica dovrà essere effettuato un ballottaggio sempre con le medesime modalità di cui ai punti precedenti.

#### **Art. 10**

- 1.** Il nome del candidato a Segretario Tesoriere è proposto all'Assemblea Generale Ordinaria dal Consiglio Direttivo in carica.
- 2.** Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre la riconferma del Segretario Tesoriere in carica o può indicare il candidato tra i soci che abbiano già ricoperto in precedenza la funzione di Consigliere.
- 3.** Ad integrazione di quanto stabilito nell'art. 21, il Segretario Tesoriere può essere riconfermato nella medesima carica per un massimo di tre mandati consecutivi.

#### **Art. 11**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità; controlla i bilanci preventivi e consuntivi e redige apposita relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I Revisori dei Conti riferiscono per iscritto al Consiglio Direttivo tutte le volte che quest'ultimo lo richieda.

#### **Art. 12**

- 1.** Sono istituite Rappresentanze Regionali in rapporto al numero di Soci ed alla vicinanza geografica.
- 2.** Il Consiglio Direttivo potrà rivalutare, con cadenza biennale, il numero e la distribuzione geografica delle Rappresentanze Regionali.
- 3.** Sono istituite le Rappresentanze Regionali:  
Piemonte - Valle Aosta  
Lombardia  
Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli  
Liguria  
Emilia-Romagna  
Toscana  
Umbria-Marche  
Lazio-Abruzzo-Molise  
Campania  
Puglia -Basilicata - Calabria  
Sicilia  
Sardegna
- 4.** Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Referente delle singole Rappresentanze Regionali che ha il compito di coordinarne l'attività e di mantenere i rapporti con il CD.
- 5.** Il Referente dura in carica due anni e può essere riproposto per un successivo mandato.

#### **Art. 13**

- 1.** Il Congresso Nazionale ha cadenza annuale.
- 2.** L'organizzatore, la sede, i temi vengono votati dall'Assemblea generale, nel corso delle due edizioni



precedenti del Congresso Nazionale stesso.

**3.** L'Assemblea, con una prima votazione a voto palese, delibera il presidente/organizzatore e la sede, e con una seconda votazione a voto palese delibera sul tema/i congressuale/i.

**4.** I Soci, nel corso della Assemblea Generale, possono proporre altri temi congressuali o proporre modifiche dell'argomento.

**5.** Le candidature per l'organizzazione del Congresso Nazionale devono pervenire in forma scritta con mail indirizzata al Consiglio Direttivo e alla segreteria delegata almeno 30 gg prima dell'Assemblea Generale.

**6.** Nella candidatura devono essere specificati:

- il Presidente/organizzatore dell'evento
- la sede
- il periodo
- le proposte dei temi congressuali

**7.** Per potersi candidare quale organizzatore del Congresso Nazionale è necessario essere soci in regola S.I.C.P. da almeno 5 anni consecutivi e aver organizzato almeno un corso base e/o avanzato.

**8.** Nel caso di più candidature, qualora non si addivenga ad un accordo tra i diversi candidati, si procederà all'assegnazione mediante deliberazione dell'Assemblea Generale con votazione palese.

#### **Art.14**

**1.** Il Comitato Scientifico delibererà sulla concessione dei patrocini ad iniziative esterne alla Società unicamente se il programma definitivo dell'evento medesimo è stato inviato almeno 3 mesi prima dello svolgimento dell'evento.

**2.** La concessione del patrocinio prevede l'inserimento del logo S.I.C.P. sul materiale divulgativo dell'evento e una quota ridotta riservata ai soci S.I.C.P.

**3.** I programmi scientifici degli eventi della società devono essere sottoposti al Comitato Scientifico almeno 6 mesi prima dello svolgimento dell'evento. Il Comitato scientifico deve esprimere un parere motivato ed eventuali osservazioni in merito. Il Consiglio Direttivo deve ratificare quanto espresso dal Comitato scientifico alla prima riunione utile oppure per via telematica.

#### **Art. 15**

**1.** Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 23 dello Statuto, i Probiviri valutano e adottano le relative decisioni sulle eventuali questioni insorte anche:

- a) su richiesta del Presidente della Società che sottopone la questione al Consiglio Direttivo;
- b) su domanda di uno o più Soci;
- c) su propria motivata e documentata iniziativa, preventivamente comunicata per il necessario assenso, al Consiglio Direttivo.

**2.** La composizione di ogni eventuale controversia è affidata al Collegio dei Probiviri.

**3.** Il Collegio può rifiutare di aprire un'istruttoria comunicandone i motivi agli interessati.

**4.** Il Collegio dei Probiviri al momento dell'apertura dell'istruttoria ne dà comunicazione, per il tramite della Segreteria, al Socio denunciante e al Socio denunciato, invitandoli a fornire chiarimenti per iscritto e a tenere sull'argomento, eventualmente, una specifica audizione. Tale audizione è riservata esclusivamente ai Soci interessati.

**5.** Il Collegio dei Probiviri, nel più breve tempo possibile, e in ogni caso nel termine massimo di



sessanta giorni dalla notifica della vertenza, deve comunicare le proprie conclusioni al Consiglio Direttivo.

**6.** Eventuali documentate richieste di proroga da parte del Collegio dei Probiviri saranno sottoposte al Consiglio Direttivo con lettera spedita entro cinquanta giorni dalla notifica della vertenza al Collegio stesso.

**7.** Le spese sostenute dal Collegio, per acquisizione di documentazione, visione di filmati, di interviste televisive o radiofoniche ecc., saranno sostenute dal/dai Socio/Soci che su sua/loro istanza avrà/avranno dato luogo al procedimento.

**8.** Eventuali procedimenti pendenti allo scadere del mandato del Collegio in carica, saranno devolute al Collegio subentrante al quale parteciperà, soltanto come relatore, il Presidente del Collegio uscente.

**9.** Il/I componente/i del Collegio dei Probiviri ha/hanno l'obbligo di rinunciare a far parte del Collegio tutte le volte che si possono prospettare situazioni di conflitto di interesse rispetto ad uno o tutte le parti coinvolte nella controversia di cui deve/devono occuparsi. In simili situazioni il/i componente/i che ha/hanno rinunciato sarà/saranno sostituiti con il/i Past President precedente/i.

**10.** Il Collegio dei Probiviri emette un giudizio inappellabile e commina una sanzione nei confronti dell'Associato come previsto dall'art. 23 dello Statuto.

#### **Art. 15**

In merito alle linee guida organizzative dei corsi base e avanzati si rimanda alla sezione del sito [www.cavigliaepiede.it](http://www.cavigliaepiede.it)

#### **Art. 16**

In merito alle norme che regolano i testi pubblicati sulla monografia della società "Progressi in chirurgia della caviglia e del piede" si rimanda alla sezione del sito [www.cavigliaepiede.it](http://www.cavigliaepiede.it)

#### **Art. 17**

Il Consiglio Direttivo può affidare la gestione della segreteria ad una società di servizi.

#### **Art. 18**

Il Presidente ha la facoltà di nominare al suo insediamento un Segretario alla Presidenza che rimane in carica per la durata del suo mandato.

Il Consiglio Direttivo può nominare un socio che si occupi dell'aggiornamento del sito Internet della Società in collaborazione con la Segreteria Delegata e con il Segretario della Società e che parteciperà alle riunioni del CD per gli argomenti di sua competenza, senza diritto di voto.

#### **Art. 19**

La Società delega ad una società di servizi la gestione di segreteria per la gestione dei soci e della società stessa; delega altresì in via esclusiva la stessa società di servizi l'organizzazione dei Congressi Nazionali.